

NOTA INFORMATIVA
N. 20/2019

PROROGA AL 30 SETTEMBRE DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI PER I QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ'

Gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) sostituiscono gli studi di settore come strumento statistico di valutazione della congruità e coerenza di imprese e lavoratori autonomi ai quali attribuiscono un punteggio di affidabilità fiscale. I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti soggetti agli ISA sono prorogati al 30 settembre.

L'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** per imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi NON superiori a 5.164.569 euro e che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, sostituiscono gli studi di settore e i parametri.

Gli Isa sono formati da un insieme di indicatori elementari che posizionano il livello dell'affidabilità fiscale di imprenditori e professionisti su una scala da 1 a 10, e assegnano i seguenti benefici premiali, determinati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019:

Punteggio almeno pari a 8:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione o il rimborso (con esonero, in tal caso, anche della presentazione della garanzia) del credito maturato sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019 ovvero maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all'anno;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo e dell'Iva (da cinque a quattro anni).

Punteggio almeno pari a 8,5

Oltre ai suindicati benefici, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (es. percentuali di ricarico, medie statistiche di settore, coefficienti di redditività emergenti da studi dell'Amministrazione o di associazioni di categoria)

Punteggio almeno pari a 9

Oltre ai suindicati benefici, esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (basata su indizi di spesa e di investimento), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Nel caso di un **punteggio minore di 6** il contribuente è soggetto al rischio di verifica, mentre con **punteggio tra 6 e minore di 8** si trova in una posizione "neutra", ossia gli Isa non hanno effetti né premiali né negativi.

Il punteggio di affidabilità fiscale è elaborato dal software "Il tuo ISA 2019", utilizzando:

- i dati contabili e strutturali riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta di riferimento, dichiarati nei modelli ISA;

- gli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate (es. i redditi di periodi precedenti, gli elementi risultanti dalla Certificazione Unica o dal Registro Locazioni Immobili) disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente e che possono dallo essere dallo stesso, o dall'intermediario delegato, estratti e modificati se non corretti;

ed è la risultante della media aritmetica degli indicatori:

- elementari di affidabilità (compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, indice di durata e decumulo delle scorte di magazzino), il cui risultato varia da 1 a 10, che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze contabili e strutturali tipici per il settore o il modello organizzativo di riferimento;
- elementari di anomalia, il cui risultato varia da 1 a 5, che esprimono la presenza di profili contabili o gestionali atipici rispetto al settore o modello organizzativo di riferimento (es. incidenza degli oneri finanziari o reddito operativo negativo), o evidenziano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le diverse informazioni dichiarate negli ISA (es. incidenza degli ammortamenti o assenza valore beni strumentali), ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi. Gli indicatori di anomalia scattano solamente in presenza di incongruenze ed attribuiscono normalmente un voto pari a 1 con un conseguente significativo abbassamento della media aritmetica e del risultato finale in capo al contribuente.

L'impresa o il professionista, per il quale il software ISA elabora il conto economico determinandone valore aggiunto, margine operativo lordo, reddito operativo, risultato ordinario e reddito fiscale, e che desidera migliorare il proprio punteggio di affidabilità, può indicare ricavi e compensi non risultanti dalle scritture contabili, incrementando l'imponibile ai fini Irpef o Ires e Irap, ed il volume di affari iva. Si tratta quindi di un meccanismo più flessibile rispetto agli studi di settore, per i quali l'adeguamento al ricavo congruo stimato dal software Gerico prevedeva di norma un solo livello (il «ricavo puntuale»).

Imprese e lavoratori autonomi, cui possono applicarsi gli ISA, valuteranno coi loro consulenti, ai quali possono conferire delega alla consultazione del cassetto fiscale, l'attendibilità delle informazioni risultanti dallo stesso, verificheranno l'inserimento dei dati, non solo contabili, nei modelli, e, a seconda del punteggio di affidabilità fiscale risultante, esamineranno l'opportunità di un adeguamento.

I ritardi nel rilascio del software, che tuttora riscontra problemi tecnici, e l'impegno richiesto per il processo di elaborazione, verifica e valutazione degli ISA, ha spinto il Governo a prevedere, con l'inserimento dell'art.12-*quiquies* nel "decreto crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), convertito in L. 29 giugno 2019, n. 58, la **proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva nei confronti dei soggetti** (ivi compresi i soci di associazioni professionali, società di persone e srl trasparenti) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569. La risoluzione 28.6.2019, n. 64, ha precisato che la proroga riguarda anche i contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari o dichiarano cause di esclusione dagli ISA.

Contestualmente, è stato anche previsto il differimento, a regime, del termine di trasmissione telematica dei modelli dei redditi e Irap per tutti i contribuenti:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti con periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre;
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per gli altri soggetti.

1° luglio 2019